



COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA REALIZZAZIONE

DEI DEHORS

Marzo 2007

Indice

ARTICOLO 1	OGGETTO E FINALITA'	pag.	2
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	pag.	2
ARTICOLO 3	TIPOLOGIE – ONERI	pag.	3
ARTICOLO 4	UBICAZIONE E DIMENSIONI	pag.	4
ARTICOLO 5	TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	pag.	5
ARTICOLO 6	PAVIMENTAZIONE DEHORS	pag.	6
ARTICOLO 7	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DI ATTO DI ASSENSO	pag.	7
ARTICOLO 8	PROROGA DEHORS STAGIONALI	pag.	9
ARTICOLO 9	RINNOVO DEHORS ANNUALI	pag.	9
ARTICOLO 10	MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA	pag.	10
ARTICOLO 11	SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	pag.	10
ARTICOLO 12	SOSPENSIONE E REVOCA DELL' ATTO DI ASSENSO	pag.	12
ARTICOLO 13	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag.	13
ARTICOLO 14	DEROGHE	pag.	13

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina la realizzazione di dehors stagionali e annuali su suolo pubblico, privato con servitù di uso pubblico e privato, e fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti in conformità ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente urbano.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato ad uso pubblico, o privato che costituisce, caratterizza ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Il dehors, in base al periodo di installazione, potrà essere stagionale o annuale. In ogni caso, al fine del pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico, tutte le tipologie di dehors vengono considerate temporanee.
3. Il dehors stagionale può essere richiesto per un periodo complessivo non superiore a 240 giorni (otto mesi) consecutivi nell'arco dell'anno solare.
4. Il dehors annuale può essere richiesto per un periodo pari all'anno solare ed è rinnovabile annualmente per una durata massima complessiva di cinque anni consecutivi.
5. Per dehors privo di delimitazioni perimetrali si intende:
 - l'occupazione di suolo pubblico (o privato ad uso pubblico) determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali
 - l'occupazione di suolo pubblico (o privato ad uso pubblico) con tavoli e sedie (es. sotto i portici) e con tavoli sedie ed ombrelloni

In entrambi i casi durante le ore di chiusura i tavoli, le sedie e gli ombrelloni devono essere rimossi, e riposti o tenuti in ordine.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE –ONERI

1. Ai dehors annuali posti su suolo pubblico viene applicato per ogni anno solare un “canone ricognitorio” definito “contributo dehors” pari ad € 20,00/mq. Nel caso di dehors annuali posti su suolo privato il contributo è pari a €20,00/mq.

Nel caso di dehors stagionale su suolo pubblico il “ contributo dehors” è pari ad € 1,50 /mq. per ogni mese o frazione di mese in cui il manufatto è installato. I dehors stagionali su suolo privato pagheranno un “ contributo dehors” pari a € 1,50/ mq.

La posa di dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al pagamento della TOSAP. I dehors saranno soggetti al pagamento della TIA se ed in quanto dovuta ai sensi del vigente regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Al fine dei pagamenti di imposte e contributi, sono individuate cinque tipologie di dehors:

- a. dehors stagionale su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico)
- b. dehors stagionale su suolo privato
- c. dehors annuale su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico)
- d. dehors annuale su suolo privato
- e. dehors privo di delimitazioni perimetrali

Dehors stagionale su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico)

- è soggetto al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico
- è soggetto al pagamento del “contributo dehors” nella misura di € 1,50/mq per ogni mese o frazione di mese in cui il manufatto è installato

Dehors stagionale su suolo privato

- è soggetto al pagamento del “contributo dehors” nella misura di € 1,50/mq per ogni mese o frazione di mese in cui il manufatto è installato

Dehors annuale su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico)

- è soggetto al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico
- è soggetto al pagamento del “contributo dehors” nella misura annuale di € 20,00/mq

Dehors annuale su suolo privato

- è soggetto al pagamento del “contributo dehors” nella misura annuale di € 20,00/mq

Dehors privo di delimitazioni perimetrali

- è soggetto al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico

3. Le occupazioni di suolo pubblico sono calcolate in base alla superficie definita dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Per i dehors privi di delimitazioni perimetrali, il richiedente dovrà indicare sugli elaborati grafici la disposizione e le dimensioni degli arredi e delimitare la superficie da questi occupata con una perimetrazione virtuale di forma regolare che tenga conto dello spazio necessario per il passaggio tra gli arredi e la movimentazione tra gli stessi.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio e devono essere utilizzati esclusivamente per l'accoglimento dei clienti.
2. Per i dehors posti su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico) è consentita un'occupazione di spazi limitrofi al locale non superiore al 50% in più della superficie lorda dell'unità immobiliare dell'esercizio. Tale percentuale può essere elevata al 70% previa dimostrazione di un adeguato spazio a parcheggio nella zona.
3. Negli spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.
4. I dehors posti su suolo privato possono superare il 50% della superficie dell'esercizio commerciale, previa dimostrazione di un adeguato spazio a parcheggi nell'area limitrofa, ovvero entro un raggio di m. 100.
5. In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri (misurati dal filo del marciapiede). Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà comunque vincolante il parere del servizio comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali

impianti semaforici. L'installazione del dehors non dovrà occultare la segnaletica verticale od orizzontale: il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente settore.

6. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2,00 (di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica). Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
7. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
8. L'estensione lineare frontale di norma non dovrà essere superiore a quella dell'esercizio pubblico: tale limite potrà essere derogato previo nulla osta delle attività commerciali limitrofe se esistenti o delle proprietà adiacenti.
9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
10. I dehors non possono disporre di allacciamenti esclusivi relativi a luce gas e acqua da parte degli enti erogatori.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

1. I dehors possono essere realizzati in uno dei seguenti modi:
 - con parapetti e fioriere posti lungo il perimetro del dehors
 - con struttura di tipo leggero con ancoraggio facilmente removibile tale da consentire il rapido e agevole smantellamento (eventuali ripristini saranno a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione)
2. Le caratteristiche costruttive delle strutture di tipo leggero saranno le seguenti:

- la struttura portante sarà in legno o profili metallici verniciati. La struttura portante dovrà essere ancorata al suolo con ganci ed attacchi removibili;
 - la copertura sarà realizzata in tessuto impermeabilizzato di colore naturale, l'uso di materiali o colori alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo alle tipologie esistenti all'intorno e dovrà essere sottoposto all'approvazione della commissione edilizia. L'altezza minima della copertura non potrà essere inferiore a m. 2,20 e quella massima non potrà essere superiore a m. 3,00, e comunque non potrà superare la parte immediatamente superiore delle vetrine
 - l'eventuale tamponamento perimetrale esterno dovrà essere realizzato mediante pannelli in materiale trasparente ovvero mediante fioriere, l'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato e sottoposto al parere della commissione edilizia
3. Nelle vie porticate è vietato realizzare dehors chiusi da tamponamento e copertura; è consentito realizzare paratie frangivento in materiale trasparente o tralicci lignei per rampicanti con un'altezza non superiore a m. 2,10.
 4. Possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento, a condizione che siano ben inseriti nell'ambiente e sottoposti al parere della commissione edilizia.

ARTICOLO 6 - PAVIMENTAZIONE DEL DEHORS

1. Il suolo deve essere preferibilmente lasciato a vista nei portici, nelle aree pedonali e nelle zone pavimentate con materiale lapideo. In presenza di marciapiede, o al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata preferibilmente in legno trattato con impregnanti.
2. In tutte le zone le pedane sono ammesse purché risultino semplicemente appoggiate. Tutte le pedane dovranno essere realizzate in legno massello o calcestruzzo pressovibrato. La pedana non dovrà interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti né impedire l'accesso a chiusini e caditoie. Non sono ammesse pedane di profondità inferiore a m. 1,50.

3. In nessun caso sarà possibile modificare permanentemente il suolo (es. con pavimentazioni in battuto di cemento).

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DI ATTO DI ASSENSO

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors (stagionale, annuale o privo di delimitazioni) su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato, deve essere preventivamente autorizzato.
2. Al fine dell'ottenimento dell'atto di assenso, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni (60 nel caso in cui occorra acquisire il parere della commissione edilizia) prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Edilizia privata che rilascia l'atto di assenso previa verifica di compatibilità ambientale e funzionale con gli spazi limitrofi e sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, oltre che della commissione edilizia nel caso di localizzazioni in centro storico (RA1-RA3), di dehors annuali, o con caratteristiche diverse da quanto previsto dal presente regolamento.
3. I termini del procedimento per il rilascio dell'atto di assenso sono stabiliti in 30 giorni, oppure in 60 giorni qualora occorra ottenere il parere della commissione edilizia, che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione integrativa laddove venisse richiesta.
4. Le domande di cui al comma 2 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, carrai, e/o di chiusini per sottoservizi ecc.... Devono inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per

quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

- b. relazione tecnica con descrizione dei materiali utilizzati;
 - c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale, nel caso di installazioni in zone che rivestono carattere storico e/o ambientale;
 - d. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia ed eventualmente su supporto informatico;
 - e. per dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico: nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare; eventuale assenso dell'esercente del negozio o della proprietà adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - f. per dehors su suolo privato: nulla osta della proprietà del suolo e del proprietario dell'unità immobiliare; eventuale assenso delle proprietà confinanti qualora occorra andare in deroga alle distanze previste dal P.R.G.C.;
 - g. autocertificazione a firma del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria (ad es. presenza di adeguati servizi igienici);
 - h. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili;
 - i. ove richiesto dal presente regolamento, planimetria con indicazione dei parcheggi reperiti entro un raggio di 100 m.
5. Nel caso dei dehors annuali, per tutto il territorio cittadino, o stagionali, se inseriti nella Aree residenziali di recupero (RA1) o nelle Aree a edificazione consolidata di vecchio impianto (RA3), o di dehors con caratteristiche differenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, il progetto sarà sottoposto a parere vincolante della commissione edilizia. In centro storico dovranno essere utilizzati materiali o colori confacenti all'ambiente.
6. L'atto di assenso per occupazione suolo per dehors stagionali nelle altre parti del Comune è rilasciato dal Servizio edilizia privata ed è subordinato al parere espresso dal Comando di Polizia Municipale e dai servizi competenti per viabilità, lavori pubblici ed ambiente.

7. L'atto di assenso di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciato per un periodo non superiore a 240 giorni nell'arco dell'anno solare. Sull'atto di assenso è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'atto di assenso.

ARTICOLO 8 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

L'atto di assenso di installazione di dehors stagionale (su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato) può essere prorogato previa presentazione, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria, di istanza in bollo al Servizio edilizia privata. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga per ciascun atto di assenso.

ARTICOLO 9 - RINNOVO DEHORS ANNUALI

1. L'atto di assenso per l'installazione di dehors annuale (su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato) può essere rinnovato previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e riferite all'art.4, non può comunque essere soggetto a più di cinque rinnovi annui consecutivi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento.
2. Per ottenere il rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui il dehors è annesso dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima della scadenza dell'annualità. All'istanza dovranno essere allegati:
 - dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato
 - relazione fotografica non anteriore ai 30 giorni
 - documentazione comprovante i versamenti della tassa di occupazione suolo pubblico riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione)

- copia dei nulla osta precedentemente ottenuti ai sensi dei punti e. ed f. del comma 4 art. 7 del presente regolamento, con dichiarazione che nulla in merito è cambiato
3. I termini del procedimento per il rinnovo dell'atto di assenso sono stabiliti in 30 giorni.
 4. Il dehors annuale su suolo privato non potrà essere in nessun modo trasformato in superficie utile acquisita.

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione.
5. Allo scadere del termine dell'atto di assenso per l'installazione del dehors ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 11- SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi vigenti, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro, ed in particolare:
 - € 500,00 in caso di revoca - Art. 12 comma 3) e in caso di mancanza dell'atto di assenso

- € 200,00 in caso di sospensione - Art. 12 comma 1)
- € 150,00 per posizionamento di ulteriori tende o arredi senza autorizzazione - Art.10 comma 2)
- € 80,00 per tutti i casi di mancato rispetto del presente regolamento senza che ciò comporti sospensione e/o revoca dell'atto di assenso

Ulteriori casistiche verranno di volta in volta determinate dall'ufficio competente per il rilascio dell'atto.

Inoltre, in tutti i casi, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza il prescritto atto di assenso e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione agli uffici competenti. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo atto di assenso per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni: scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTO DI ASSENSO

1. L'atto di assenso è sospeso qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'atto di assenso.
2. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. L'atto di assenso è revocato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi come previsto nell'art. 2 comma 5, o le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico, e/o del "contributo de hors";
 - in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a de hors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - nel caso di mancato invio della richiesta di rinnovo o proroga.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'atto di assenso, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della atto di assenso per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione della tassa dovuta per l'installazione di dehors.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i dehors preesistenti sul territorio, allo scadere dell'atto di assenso, dovranno porgere domanda adeguandosi ai nuovi criteri.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, eventuali irregolarità presenti sul territorio dovranno essere sanate, conformandole, ove necessario, alle tipologie ammesse. Trascorso tale termine si procederà come previsto dall'art. 11.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, e alle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 14- DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere dei servizi competenti, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente regolamento relativamente agli articoli n. 4,5 e 6 relativi all'ubicazione e dimensioni, tipologie costruttive e pavimentazioni pur mantenendo i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.